

terminate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte». È dunque una presunzione relativa che può essere vinta mediante la produzione di dichiarazione rilasciata ad esempio dall'intermediario estero, che gestisce l'attività finanziaria o che ne è anche soltanto il depositario.

Come è noto l'articolo 5-*quater*, co. 1, D.L. 167/1990 prevede che possano essere definite anche le violazioni in materia di imposte sostitutive (delle imposte sui redditi) mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio previsto dall'art. 5, co. 1, D.Lgs. 218/1997. Ad un interpellante che chiedeva quali imposte sostitutive avrebbero potuto formare oggetto della procedura di collaborazione volontaria l'Agenzia ha ricordato *«i redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'articolo 18 del TUIR e i redditi di capitale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 239 del 1996, sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva»*, nonché *«sempre a titolo esemplificativo, i redditi diversi derivanti dalla realizzazione delle plusvalenze di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare nella dichiarazione dei redditi nel Modello UNICO e che, per poter accedere alla procedura, dovrà necessariamente indicare nel modello per la richiesta di accesso»*; precisando che analoghe *«considerazioni valgono per le imposte sostitutive delle imposte sui redditi relative ad imponibili oggetto della procedura di collaborazione volontaria nazionale»*⁶¹.

2.3.2 Determinazione forfettaria con aliquota proporzionale dei (soli) rendimenti

Stabiliscono le norme dell'art. 5-*quinquies*, co. 8, D.L. 167/1990, che si riporta testualmente: *«8. Su istanza del contribuente, da formulare*

61 Cfr. circ. del 16 luglio 2015, n. 27, pagg.13-14.

nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro».

Pertanto, quando la media delle «consistenze delle attività finanziarie», risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta, non ecceda il valore di 2 milioni di euro, è accordata al contribuente la facoltà di ottenere, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, quella forfettaria.

Questa norma, è necessario ribadirlo, vale soltanto per i soggetti che abbiano violato le norme sul monitoraggio, previste dall'art. 4, co. 1, D.L. 167/1990, quando «**la media delle consistenze**» delle sole «**attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta ... non ecceda il valore di 2 milioni di euro**»; e si applica esclusivamente ai rendimenti delle «attività finanziarie». Di conseguenza non si applica, né ai soggetti che:

- a) appartenendo alla categoria di quelli richiamati dall'art. 5-quater, co. 1, D.L. 167/1990, abbiano violato le norme dichiarative ivi previste, omettendo di dichiarare investimenti patrimoniali (ad es. immobiliari), giacché non avevano attività finanziarie da dichiarare, o le avevano in misura superiore ai due milioni di euro;
- b) appartengano alle categorie soggettive richiamate dall'art. 1, co. 2, L. 186/2014, del tutto indipendentemente da cosa abbiano dichiarato, per la ragione che le norme dell'art. 5-quinquies, co. 8, D.L. 167/1990 non sono richiamate da quelle dell'art. 1, co. 4, L. 186/2014 e pertanto sono inapplicabili alle categorie predette.

L'Agenzia ha precisato che la determinazione forfettaria è applicabile solo «*per i redditi di capitale e i redditi diversi prodotti dalle attività finanziarie*». Non è invece applicabile «*per i redditi non dichiarati che sono serviti per acquistare,*

in tutto o in parte, le citate attività finanziarie ovvero per i redditi di altra natura prodotti dalle medesime attività, oltre che per quei redditi derivanti da attività diverse da quelle di natura finanziaria, che conseguentemente dovranno essere in ogni caso determinati analiticamente. È il caso, ad esempio, dei redditi derivanti dalla partecipazione in una Controlled Foreign Company (cosiddetta CFC)»⁶².

Non solo ma queste norme privilegianti si applicano ai soggetti con «**attività finanziarie**» non eccedenti «*il valore di 2 milioni di euro*», anche quando essi abbiano avuto all'estero investimenti, diversi dalle «*attività finanziarie*», di valore ingente, oppure abbiano posseduto altri redditi di fonte estera, anch'essi non dichiarati e di rilevante ammontare.

La discriminazione è evidente ed appare grave ed irragionevole ove si consideri che essa risiede: non soltanto nella determinazione sintetica, sulla base di un rendimento forfettario (e presunto) del 5%, laddove nei confronti degli altri soggetti, *sub a)* ed *b)*, la determinazione è sempre analitica sulla base di redditi effettivi; ma soprattutto nella diversità delle aliquote applicabili. Ed infatti, trattandosi prevalentemente di categorie soggettive ricadenti nell'ambito dell'Irpef, quelle legittimate al regime forfettario otterranno l'applicazione di un'aliquota del 27%, mentre tutte le altre subiranno le (sicuramente) più gravose aliquote progressive.

Il caso emblematico sarà quello del proprietario di un piccolo appartamento non dichiarato, che riceverà una determinazione analitica, con l'applicazione al reddito relativo dell'aliquota progressiva; mentre il proprietario di due milioni di euro ed eventualmente di altri cospicui investimenti immobiliari se la caverà (in relazione ai due milioni) con una determinazione forfettaria ed un prelievo proporzionale. Addirittura sconcertante diventa poi il confronto fra la cate-

62 Cfr. la circ. del 16 luglio 2015, n. 27, pag. 20.

goria soggettiva prevista dall'ultimo inciso, dell'art. 1, co. 2, L. 186/2014, che ha «*correttamente adempiuto*» gli obblighi dichiarativi del monitoraggio e quella dell'art. 5-*quater*, comma 1, prima parte che, invece li ha violati. Ed infatti:

- c) la prima, pur avendo puntualmente dichiarato le attività finanziarie possedute all'estero, in ipotesi di due milioni di euro, non sarà ammessa alla determinazione forfettaria con aliquota proporzionale qualora abbia invece ommesso di dichiarare tutti i redditi che gliene sono derivati;
- d) la seconda, che ha del tutto ommesso di dichiarare le stesse attività finanziarie, dello stesso ammontare del soggetto *sub c*), avrà, invece, diritto ad ottenerla.

In altri termini, la prima categoria, *sub c*), autrice pur sempre di un comportamento complessivo meno grave, avendo comunque presentato la dichiarazione dei redditi, rispettando le norme sul monitoraggio e compilando il quadro RW, ma dimenticando solo di dichiarare i redditi derivatigli dalle attività possedute all'estero, dovrà subire una determinazione analitica ed una conseguente aliquota progressiva. La seconda, che può addirittura non aver presentato nessuna dichiarazione dei redditi, o quanto meno averla presentata senza il quadro RW, tenendo un comportamento complessivo indubbiamente più grave della prima, sarà favorita da una determinazione forfettaria, ma soprattutto dall'applicazione di un'aliquota proporzionale sostanzialmente modesta rispetto a quelle progressive previste dall'Irpef. Anche la ragione di questa discriminazione è nel fatto che le norme dell'art. 5-*quinquies*, co. 8, D.L. 167/1990 non sono richiamate da quelle dell'art. 1, co. 4, L. 186/2014 e pertanto sono inapplicabili alla categoria *sub c*).

Ed anche da questo caso sorgono forti perplessità circa la legittimità di codesta discriminazione in relazione ai principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

2.4 Determinazione dei redditi da reato

L'argomento della determinazione analitica dei redditi non può concludersi senza una riflessione sulla congruenza dei criteri di deter-